

Sicché acquisiti, sullo schema del regolamento, i prescritti pareri¹⁶, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 è stato quindi, emanato il regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e che, all'art.1, ha riordinato gli enti parco, avuto riguardo, in particolare, ai relativi organi, per cui se ne farà cenno infra, nel relativo paragrafo.

2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante

¹⁶ e cioè, oltre al parere del Consiglio di Stato, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed il parere delle competenti Commissioni parlamentari, prescritto dall'art. 2, comma 645, della L. 244/2007.

2. Gli organi

L'art. 5, primo comma, dello Statuto dell'Ente, riproducendo pedissequamente il testo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge quadro, prevede che sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori del conti;
- e) la Comunità del parco.

A termini dell'art. 9, dodicesimo comma, della legge quadro, come modificato dal comma 8 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione "gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".

Il Presidente, che è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque, entro e non oltre 60 gg. dalla loro adozione¹⁷.

Il D.P.R. 73/2013, novellando l'art.9, quinto comma, della legge quadro, ha previsto, inoltre, che, in ipotesi di mancata designazione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ne eserciti le funzioni, sino all'insediamento del suddetto organo collegiale e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Il Presidente attualmente in carica è stato nominato con D.M. 709 del 07.07.2010¹⁸.

L'art. 9, quarto comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, anteriormente alla recente novella, prevedeva che il Consiglio Direttivo fosse composto dal Presidente e

¹⁷ Lo Statuto, all'art. 6, prevede, inoltre, che il Presidente presieda il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, ne coordini l'attività ed emani gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dallo stesso Statuto (terzo comma) e che in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente stia in giudizio nei procedimenti giurisdizionali (quarto comma).

¹⁸ La suddetta nomina fa seguito ad un lungo periodo di commissariamento. Il precedente presidente, nominato con D.M. 14.01.2002, era infatti definitivamente cessato dalla carica nel 2007.

da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le modalità previste dalla stessa norma¹⁹.

L'art. 1, primo comma, del D.P.R. 16.04.2013 n. 73, novellando l'art. 4, nono comma, della legge quadro, ha ridotto da dodici ad otto, sempre oltre il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio direttivo, ed ha previsto che stessi siano individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).²⁰.

Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sullo statuto²¹ dell'Ente, sui bilanci, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco, mentre esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con D.M. 22.01.2002, è venuto a scadenza il 22.01.2007; il relativo periodo di proroga ex art. 3, primo comma, del D.L. 293/1994 conv. in L. 444/1994, è terminato in data 08.03.2007.

Allo stato non risulta ricostituito.

¹⁹ La norma prevedeva che i dodici membri fossero nominati con le seguenti modalità: a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati era effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

²⁰ L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito dall'art. 28 del D.L. 112/2008 convertito in legge con modificazione dalla L.133/2008.

²¹ L'art. 9, comma 8 - bis, della legge quadro disciplina il procedimento di approvazione dello Statuto prevedendo che lo stesso sia deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco e sia trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

L'art. 9, sesto comma, della L. 06.12.1991, n. 394 prevede che Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

Lo Statuto, all'art. 17, terzo comma, prevede che alla Giunta esecutiva competa oltre alla formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo ed alla cura dell'esecuzione delle relative deliberazioni, anche una generale competenza residuale ("l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco").

La suddetta norma di cui all'art. 9, sesto comma, della legge quadro che prevedeva che la Giunta esecutiva fosse formata da cinque componenti, compreso il Presidente, è stata recentemente novellata, in parte qua, a decorrere dal 27 giugno 2013, dal comma 2 dell'art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, che ha previsto che la Giunta esecutiva sia formata da tre componenti, compreso il Presidente.

Come innanzi evidenziato, con Deliberazione del Presidente n. 26 dell'11.09.2013, lo Statuto è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni di cui al D.P.R.16 aprile 2013 n. 73. Gli artt. 7, primo comma, e 17, primo comma, dello Statuto novellato prevedono, rispettivamente, che il Consiglio Direttivo sia formato dal Presidente e da otto componenti, nominati secondo le modalità previste dall'art. 9 della L. 06 dicembre 1991, n. 394 come integrato e modificato dal D.P.R. n. 73 del 16.04.2013" e che la Giunta esecutiva sia composta dal Presidente dell'Ente, che la presiede, dal Vice presidente che ne fa parte di diritto, e da un componente eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i consiglieri in carica.

La Giunta esecutiva era stata, da ultimo, eletta con delibera n. 27 del 6 giugno.2002 del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti che, a termini dell'art. 9, decimo comma, L. 394/1991, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori

ufficiali dei conti, designati due dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, ed uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

Il D.P.R. 73/2013, novellando la disciplina di cui all'art. 9, decimo comma, della L. quadro, ha previsto, inoltre, che "in quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche siano corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato ricostituito, per la durata di un quinquennio, con la nomina del Presidente del Collegio e dell'altro componente di designazione ministeriale, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.06.2010, con riserva di integrarne la composizione con la nomina del revisore che avrebbe dovuto essere designato d'intesa dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

La Comunità del parco, costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, chiamato a rendere il proprio parere obbligatorio, sullo statuto, sul regolamento del parco, sul piano per il parco e su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo, sul bilancio e sul conto consuntivo, nonché a deliberare, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale²².

Nel corso dell'assemblea del 25.10.2011 la Comunità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha eletto il proprio Presidente e Vice Presidente ed ha designato i propri cinque rappresentanti nel Consiglio Direttivo²³.

Occorre rilevare che la mancata ricostituzione del Consiglio Direttivo e, pertanto, anche della Giunta esecutiva, con il conseguente esercizio delle relative funzioni, al

²² A termini dell'art. 15 della legge quadro la comunità del parco vigila sull'attuazione del piano economico sociale, adotta altresì il proprio regolamento, elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

²³ Il Presidente della Comunità del Parco è deceduto in data 02.03.2013, per cui più di recente, nella seduta del 23.01.2014, la Comunità del Parco ha provveduto alla elezione del nuovo Presidente della Comunità (in persona del precedente Vice - presidente) e del nuovo Vice Presidente. Nella stessa seduta ha inoltre provveduto alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo (ridottisi a quattro a seguito della riforma di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 73).

fine di assicurare l'operatività dell'Ente, da parte del Presidente, costituisce un'anomalia che, anche in ragione del suo protrarsi nel tempo²⁴, altera gravemente l'assetto istituzionale dell'Ente ed è suscettibile di incidere in termini pregiudizievoli sulla sua funzionalità.

Attività

Gli organi dell'Ente hanno svolto negli esercizi in esame l'attività sinteticamente risultante dal prospetto che segue.

ORGANI MONOCRATICI	2011		2012	
	deliberazioni	decisioni	deliberazioni	decisioni
PRESIDENTE ²⁵	29	23	25	26
ORGANI COLLEGIALI	Riunioni	verbali	riunioni	verbali
COMUNITA' PARCO	3	3	2	2
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI*	6	11	6	9

*La differenza fra il numero delle riunioni ed il numero dei verbali redatti è dovuta alla prassi seguita dal Collegio dei Revisori dei conti di redigere, con riferimento alla stessa riunione (e cioè nella stessa data) più verbali in relazione al diverso oggetto dell'attività espletata nel corso della riunione stessa.

Compensi

L'art. 9, comma 12-bis, della legge quadro, aggiunto dal comma 108 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha previsto che ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spettano un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del

²⁴ L'art. 1, terzo comma, del D.P.R. 73/2013, novellando l'art.9, quinto comma, secondo periodo, della legge quadro, ha previsto che in ipotesi di mancata designazione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ne eserciti le funzioni, sino all'insediamento del suddetto organo collegiale e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

In disparte gli specifici presupposti per la sua operatività, la richiamata disposizione reca, comunque, una chiara indicazione dei limiti temporali (180 gg.) entro i quali, in ipotesi di mancata ricostituzione del Consiglio Direttivo, può ammettersi l'esercizio delle relative competenze da parte del Presidente.

²⁵ La distinzione degli atti emanati dal Presidente in "deliberazioni" e "decisioni" non sembra avere un fondamento normativo e/o statutario.

Avuto riguardo al contenuto dei provvedimenti qualificati, rispettivamente, "deliberazioni" e "decisioni", occorre osservare come solo i primi (approvazione dei preventivi e delle relativi variazioni, dei consuntivi, dei regolamenti, dei piani e programmi, di nomina del Direttore f.f. etc.), reclinano nel dispositivo la previsione relativa alla loro trasmissione al Ministero vigilante.

Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.

Come è noto, l'art. 6, secondo comma, del D.L. 31.05.2010 n. 78 conv. con mod. dalla L. 30.07.2010 n. 122 ha disposto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera"²⁶ - ²⁷.

Il comma 2 - bis dell'art. 35 del D.L. 09.02.2012 n. 5 inserito dalla relativa legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, ha, peraltro, previsto che la succitata disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

L'art. 13 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 conv. con modificazioni nella L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto che "fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"²⁸.

²⁶ La violazione di quanto previsto dal suddetto comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

²⁷ Più di recente, l'art. 1, quinto comma, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (regolamento recante riordino degli enti vigilati dal M.A.T.T.) ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti Parco non siano corrisposti gettoni di presenza.

²⁸ La norma stabilisce il dies a quem (fino al 31 dicembre 2012), ma non il dies a quo della sua efficacia, né ne è esplicitata la natura interpretativa, con la conseguenza che è dubbio se la stessa possa trovare

Più di recente l'art. 1, comma 309, della L. 24.12.2012 n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394" e cioè ai Presidenti degli Enti parco.

Le indennità di carica sono state determinate con decreti nn. 19707 e 19708 del 09.12.1998 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio²⁹.

Le suddette indennità di carica, sottoposte alla riduzioni del 10% di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), devono intendersi soggette, a decorrere dal 1° gennaio 2011, all'ulteriore riduzione del 10% di cui all'art. 6, terzo comma, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 cit.³⁰

applicazione per il periodo precedente alla sua entrata in vigore; in proposito il MATTM con nota del 28.03.2013 ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, che, allo stato, non risulta essersi espresso.

²⁹ rispettivamente, per i componenti del Consiglio Direttivo, per i componenti della Giunta esecutiva, per il presidente e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con il decreto n. 19707, e per il presidente del Parco ed il vicepresidente, con il decreto n. 19708.

³⁰ La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 6, terzo comma, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 cit. prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui alla cit. disposizione normativa non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi della stessa norma. Come evidenziato dall'espressa salvezza di quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.266, la riduzione del 10 per cento da apportare ai sensi del predetto comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 deve essere calcolata sulla misura del compenso, dell'indennità, gettone, etc. risultante alla data del 30 aprile 2010, come ridotta ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005. Occorre osservare che, mentre la riduzione di spesa proveniente dall'applicazione del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 costituisce economia di bilancio, la riduzione conseguente all'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 deve essere versata, a termini del ventunesimo comma dello stesso articolo, in apposito capitolo del bilancio dello Stato (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. n. 40 del 23.12.2010).

La misura delle indennità spettanti al netto delle suddette riduzioni, risulta dal seguente prospetto:

	importi DD.MM. 19707 -19708 09.12.1998 (A)	importi ridotti ex art.1, 58° co, L.266/05 (B= A*0,90)	importi spettanti ex art. 6, 2° e 3° co., D.L. 78/2010 (C= B*0,90)	importi annuali (D=Cx12)
presidente dell'Ente	2.774,92	2.497,43	2.247,69	26.972,28
vicepresidente dell'Ente	832,53	749,28	0	0
componente della Giunta Esecutiva	145,64	131,08	0	0
componente del Consiglio Direttivo	77,98	70,19	0	0
presidente del Collegio dei Revisori dei conti	170,43	153,39	138,05	1.656,60
componente del Collegio dei Revisori dei conti	112,59	101,33	91,20	1.094,40
gettone di presenza	34,60	31,14	28,03	

Come evidenziato nel prospetto che segue la spesa per gli organi ha subito, nel 2012, una notevole flessione.

SPESE PER GLI ORGANI					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2010	2011	var.%	2012	var.%
compensi al presidente	37.463	26.973	-28,00	28.199	4,55
compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	4.626	3.417	-26,13	3.057	-10,54
Indennità e rimborso spese per missioni organi istituzionali	3.818	14.600	282,40	5.380	-63,15
nucleo di valutazione / O.I.V.	2.865	4.376	52,74	5.000	14,26
Totale spese	48.772	49.366	1,22	41.636	-15,66

*Le spese relative all'Organismo indipendente di valutazione che non è annoverato fra gli organi dell'Ente e sul quale ci si soffermerà infra, sono comprese, nel rendiconto finanziario, fra le spese per gli organi.

L'ammontare della spesa impegnata a titolo di compensi relativi al Presidente dell'Ente ed al Presidente ed all'altro componente del Collegio dei Revisori dei conti risulta, peraltro, superiore, ancorché in misura modesta, rispetto a quella spettante, a termini del summenzionato D.M., all'esito delle previste riduzioni³¹.

L'organismo indipendente di valutazione.

Con determina dell'08.02.2011 il Coordinatore Tecnico amministrativo all'esito di procedura selettiva e previa acquisizione del parere favorevole della CIVIT³², reso dal

³¹ Avuto riguardo al Presidente si osserva che mentre i compensi del 2011 corrispondono esattamente all'importo che gli spetterebbe, ove si acceda all'interpretazione nel senso della retroattività dell'art. 13 D.L. 216/2011, a titolo di indennità di carica, a termini del cit. D.M. con le riduzioni di cui alla L. 266/2005 ed al D.L. 78/2010, i compensi relativi al 2012 risultano superiori rispetto al suddetto importo per € 1.225,60.

In proposito, l'Ente ha riferito che "nel mese di gennaio è stato effettuato il conguaglio IRPEF dell'anno 2011 risultato positivo di € 1.225,60". Occorre, peraltro, osservare come il conguaglio IRPEF dovrebbe essere iscritto fra le partite di giro e non nel capitolo relativo ai compensi al Presidente.

Avuto riguardo al Presidente ed all'altro componente del Collegio dei Revisori dei Conti l'importo complessivo dei relativi compensi, comprensivi dei gettoni di presenza, avrebbe dovuto ammontare, in entrambi gli anni 2011 e 2012, ad € 3.087,36, per ciascuno dei suddetti esercizi, giusto il seguente conteggio:

-compenso del Presidente del Collegio = € 1.824,78 [= 1.656,60 + (28,03 x 6)];

-compenso dell'altro componente = € 1.262,58 [=1.094,40 + (28,03 x 6)];

-compensi totali Collegio dei Revisori dei Conti = € 3.087,36 (=1.824,78 + 1.262,58).

³² La nomina dell'organismo (monocratico) indipendente di valutazione è stata effettuata in deroga alla regola della "esclusività del rapporto" di cui al punto 2.8 della delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010 della CIVIT, recante la "definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (artt. 13, comma 6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 150/2009", che prevede che "nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione".

Il soggetto nominato per tale incarico già rivestiva incarico di componente dell'OIV dell'Aero Club d'Italia.

Peraltro la stessa CIVIT con successiva delibera n. 107/2010 del 29.09.2010, ha disposto "ad integrazione e modificazione della delibera n. 4/10, che le esclusività ivi previste non operano quanto alla nomina di

suddetto organo con delibera n. 3/2011 del 03.02.2011, ha nominato, in forma monocratica, l'organismo indipendente di valutazione.

La relativa convenzione prevede oltre al corrispettivo annuo, fissato in € 5.000,00, il rimborso delle spese di spostamento dal comune di residenza alla sede dell'Ente³³.

componente degli organismi indipendenti di valutazione se si tratti di più incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini".

Con la delibera n. 3/2011 del 03.02.2011 di cui al testo, la CIVIT, evidenziato che "l'Aero Club d'Italia è, al pari dell'Ente Parco, un ente di ridotte dimensioni appartenente al comparto Enti Pubblici" e rilevato che "è stato inoltre rappresentato come la scelta del candidato - che ha già avuto modo di affrontare problematiche inerenti la valutazione del personale in ente affine - fosse funzionale alle esigenze di celerità dell'Ente Parco, che, in ragione del commissariamento, ha deliberato la costituzione dell'OIV oltre il termine previsto dal D. Lgs. n. 150/2009", ha espresso parere favorevole alla nomina.

Occorre, peraltro, osservare che le circostanze evidenziate nel suddetto parere non sembrano giustificare la deroga al principio di esclusività del rapporto, considerato che, a termini della delibera n. 107/2010 del 29.09.2010, la suddetta deroga è subordinata al cumulativo concorso sia del requisito dimensionale ("enti di piccole dimensioni") sia del requisito dell'affinità delle problematiche trattate dagli enti ("che trattano problematiche affini") e che il requisito da ultimo menzionato non appare riscontrabile avuto riguardo, da un lato, ad un Ente parco e, dall'altro, all'Aero Club.

Con la suddetta delibera n. 3/2011 del 03.02.2011, la CIVIT ha ritenuto, inoltre, che la scelta per la costituzione in forma monocratica dell'Organismo fosse "stata effettuata nella consapevole autonomia organizzativa che appare non irragionevole in relazione alle dimensioni della struttura organizzativa dell'Amministrazione".

³³ Le spese di spostamento, costituite dalle spese di autostrada e rimborso chilometrico, del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di O.I.V. confluiscono nella voce "indennità e rimborso spese per missioni organi istituzionali" di cui al prospetto relativo alle spese per gli organi di cui retro e risultano liquidate in € 1.685,07 nel 2011 ed in € 1.398,95 nel 2012.

3. Le risorse umane

A termini dello art. 2 (rubricato "separazione delle funzioni") del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi³⁴, l'Ente Parco esercita le proprie funzioni in rapporto di collaborazione e interdipendenza tra organi politici ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro. Competono al Consiglio Direttivo le attività di programmazione e indirizzo, nonché la verifica dei risultati della gestione amministrativa. Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi³⁵.

Il Direttore del Parco

L'art. 9, undicesimo comma, della legge quadro, (come sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 426/1998) prevede che "il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni".

L'art. 28, secondo comma, dello Statuto prevede che nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica amministrazione, il Direttore cooperi e collabori con il Presidente e con gli organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, adottati, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e

³⁴ Approvato con Delibera Commissariale n. 25/08 del 03.10.2008 e modificato, da ultimo, con Delibera Presidenziale n. 03/2012 del 20 marzo 2012.

³⁵ Il principio è ribadito al primo comma dell'art. 3 (rubricato "Principi e criteri informativi") del regolamento che prevede che l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici si uniformi, fra l'altro, al principio di separazione delle competenze tra organi burocratici ed organi politici nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dai secondi, nel rispetto delle finalità della Legge 394/91 istitutiva del Parco Nazionale (lett. f).

di controllo, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, assuma le determinazioni relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati, nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assuma le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali, partecipi, con parere consultivo e nella qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscriva i verbali e gli atti deliberativi in uno al Presidente, esprima il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti.

Lo Statuto (art. 28, secondo comma, lett. i) demanda al regolamento generale di organizzazione ed, in via transitoria, fino all'approvazione del medesimo regolamento, al Presidente dell'Ente, la disciplina della sostituzione del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento.

L'art.22 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, rubricato "vacanza del Direttore", prevede che, in caso di sua assenza temporanea o di impedimento, sino a 60 gg., le funzioni di direzione siano attribuite dal Presidente, nel rispetto dei termini fissati dalla legge in materia di conferimento di incarichi superiori, secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio, ad un dipendente di più alto livello, cui competono le differenze stipendiali fra la propria qualifica e le competenze del Direttore, e che, in caso di vacanza della posizione di Direttore, con provvedimento motivato, il Presidente possa anche conferire incarico di facente funzioni di Direttore a personale esterno all'Ente, purché lo stesso possenga i requisiti per l'esercizio delle funzioni del Direttore, e previa procedura di valutazione comparativa.

A seguito della cessazione, in data 31.05.2004, del Direttore del Parco, dell'esito negativo delle procedure intraprese per individuare un segretario comunale o provinciale che potesse assumerne temporaneamente le funzioni e dell'indisponibilità a sostituire temporaneamente il Direttore manifestata dal funzionario in servizio presso l'Ente di livello più elevato, all'uopo interpellato³⁶, le funzioni dirigenziali di Direttore f.f. sono state conferite, con contratto del 24.06.2004³⁷, a soggetto esterno, per la durata di un trimestre.

³⁶ Delibera C.D. n. 31/2004 del 23.06.2004.

³⁷ stipulato in esecuzione di delibera del Presidente n. 8 del 08/2004 del 24.06.2004 ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 36/04 del 28.07.2004.

Il suddetto contratto (modificato con successivo contratto dell'08.11.2004), è stato prorogato, nelle more delle determinazioni ministeriali³⁸, dapprima per periodi trimestrali o bimestrali, successivamente per periodi semestrali e quindi, per periodi annuali, e segnatamente, da ultimo, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, con delibera del Presidente n. 17/2011 del 14 giugno 2011, dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, con delibera del Presidente n. 11/2012 del 4 giugno 2012 e dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 con delibera del Presidente n. 19/2013 del 27.06.2013.

Per effetto del suddetto contratto e delle sue successive proroghe, il predetto Direttore f.f. - ovvero "Coordinatore Tecnico Amministrativo" secondo la denominazione invalsa - svolge dal 2004, senza soluzione di continuità, le funzioni di Direttore del parco.

E' evidente che tale situazione, costituisce un'anomalia, considerato, altresì, il mancato espletamento di procedure comparative per la nomina del Direttore f.f./Coordinatore tecnico amministrativo.

Con delibera n. 18/2013 del 27.06.2013, il Presidente dell'Ente ha deliberato di "avviare la procedura di cui all'art. 9, comma 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 così come modificato dall'articolo 2 comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la nomina del Direttore del Parco" e di approvare l'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, mandando al Coordinatore Tecnico Amministrativo dell'Ente di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti necessari³⁹.

Non risulta, peraltro, che la suddetta deliberazione abbia avuto, allo stato, alcun seguito.

³⁸ Secondo quanto leggesi nelle delibera del Presidente n. 18/2013 del 27.06.2013 di cui al testo, con Delibera di Consiglio Direttivo n. 1 del 20.01.2006, "a seguito di avviso pubblico emanato per la nomina del Direttore del Parco, sono stati fatti propri gli atti presentati dalla Commissione all'uopo nominata", "formulando, in esecuzione a quanto previsto nell'art. 9, comma 11, della L. 394/1991, la terna di nomi dei candidati da proporre al MATTM per la successiva nomina del Direttore del Parco" e con successiva delibera C.D. n. 10/06 del 26.04. 2006, si è provveduto a confermare la suddetta tema di nomi.

³⁹ Nelle premesse della suddetta deliberazione leggesi che, a seguito di nota del 26.06.2012, con la quale la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM "rappresentava, tra l'altro, l'esigenza di conoscere se la proposta di terna allora avanzata" - e cioè la terna di cui alle Deliberazioni C.D. n. 1/2006 del 20.01. 2006 e n. 10/06 del 26.04.2006 di cui alla nota precedente - "rivestisse ancora carattere di attualità e, quindi, se l'Ente intendesse confermarla", con nota del 10 luglio 2012 il Presidente dell'Ente si è espresso nel senso che la proposta di terna per la nomina del Direttore del Parco "possa ritenersi superata in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'emanazione dell'atto oltre che delle vicende succedutesi nelle varie fasi di commissariamento dell'Ente".

Al Direttore f.f. (indicato quale "Coordinatore Tecnico Amministrativo") è riconosciuto il trattamento economico previsto per i dirigenti di 2^a fascia, dal contratto collettivo per il personale dell'area dirigenziale degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali⁴⁰.

Il personale non dirigenziale

L'art. 9, quattordicesimo comma, della L. quadro, prevede che la pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate e che, per le finalità di cui alla stessa legge, sia consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

La dotazione organica dell'Ente era stata determinata con Decreto Interministeriale n. 660 del 14 aprile 2006 in complessive 43 unità.

Successivamente, l'Ente avvalendosi del disposto di cui all'art. 1, comma 940, della L. 296/2006⁴¹ ed all'art. 27 bis del D.L. 159/2007 conv. in L. 222/2007⁴², ha

⁴⁰ E pertanto, da ultimo dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio economico 2008 - 2009 stipulato in data 21 luglio 2010 (cfr. delibera del Presidente 20/2011 del 22.06.2011 avente ad oggetto la "corresponsione arretrati contrattuali al Coordinatore Tecnico Amministrativo")

L'art. 5, secondo comma, C.C.N.L. cit. ha rideterminato dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia in € 43.310,90 per 13 mensilità e la retribuzione di posizione - parte fissa in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.

Il trattamento economico comprende, inoltre, la retribuzione di posizione - parte variabile, indicata, nel sito istituzionale, in € 14.559,26, l'indennità di vacanza contrattuale, pari ad € 23,15 e la retribuzione di risultato.

Quanto a quest'ultima, premesso che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19, del 28.09.2000 "si è stabilito di fissare l'indennità di risultato da corrispondere al Direttore dell'Ente nella misura del 50% dell'indennità di posizione in applicazione del C.C.N.L. di comparto" (cfr. delibera n. 04/10 del 28.09.2010), si evidenzia che:

- con delibera n. 21/2011 del 12.07.2011, il Presidente, in conformità del parere in tal senso espresso dall'O.I.V., e previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 166 del 22.06.2011, ha deliberato di liquidare al Coordinatore Tecnico Amministrativo, il 50% della retribuzione massima di risultato per l'anno 2010, "rinviando e sommando la retribuzione non distribuita nel 2010 a quella dell'anno 2011, da corrispondersi in base alla relazione sulla performance, prevista per l'inizio dell'anno 2012";

- con delibera n. 1/2013 del 07.01.2013, il Presidente, in conformità del parere in tal senso espresso dall'O.I.V. e previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 179 del 29.01.2013, ha deliberato di liquidare al Coordinatore Tecnico Amministrativo l'ultimo 50% della retribuzione massima di risultato per l'anno 2010 e il 98,95% della retribuzione massima di risultato per il 2011.

⁴¹ La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 940, della L. 296/2006, ha previsto che, "al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'Ente Parco nazionale della Maiella la somma di € 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire

provveduto, giusta autorizzazione di cui al D.P.R. 29.12.2007, alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, al di fuori della pianta organica di n. 36 unità di personale fuori ruolo di cui 17 inquadrati in area B e 19 inquadrati in area A (lavoratori ex LSU).

In ottemperanza al disposto di cui agli artt. 74, primo comma, D.L. 112/2008⁴³ e 2, comma 8 bis, del D.L. 194/2009 conv. con mod. dalla L. 25/2010⁴⁴, l'Ente ha quindi provveduto alla rideterminazione della dotazione organica:

- dapprima con Deliberazione del Presidente n. 11/2011 del 17 maggio 2011, in n. 33 unità di personale distribuite tra le aree B e C del vigente CCNL, con una riduzione, rispetto alla precedente dotazione organica, di n. 10 (5+5) unità, il collocamento fuori ruolo di n. 1 unità di area B e di n. 4 unità di area A ed il congelamento⁴⁵ delle n. 4 unità vacanti di area C, oltre alle 36 unità fuori ruolo;

la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

⁴² La richiamata disposizione normativa di cui all'art. 27 bis del D.L. 159/2007 conv. in L. 222/2007 (rubricato "stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella") ha previsto che "Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva".

⁴³ L'art. 74, primo comma, D.L. 112/2008 conv. con mod. nella L. 133/2008 (come mod. dall'art. 1, comma 9, D.L. 180/2008 conv. con mod. nella L. 1/2009, n. 1), prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: "..... c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale".

⁴⁴ La richiamata disposizione normativa prevede che "in considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del D.L.112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:..... b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74".

⁴⁵ L'art. 9 comma 25, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ha previsto che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico...".